



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16 marzo 2023 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7483/2022

TRA

ZIPPO GIUSEPPINA, nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 15.09.1961, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Cantiello, presso i quali elettivamente domicilia, come in atti

ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Itala De Benedictis, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti

resistente

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 03.06.2022 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto dall'INPS l'accoglimento della domanda avente a oggetto il Reddito di Cittadinanza, ha dedotto: di aver ricevuto in data 01.02.2022 comunicazione di revoca della prestazione per “Segnalazione

da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (*fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013*); di aver presentato ricorso amministrativo in data 29.04.2022, con esito negativo. Ha, pertanto, dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca, essendo il proprio nucleo familiare coincidente con quello dichiarato nel modello ISEE, chiedendo la condanna dell'INPS al ripristino della prestazione revocata. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.

Si è costituito tardivamente l'INPS, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16 marzo 2023 ex art. 127ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.

In via preliminare occorre richiamare la normativa di riferimento.

Il reddito di cittadinanza costituisce una prestazione assistenziale di contrasto alla povertà e di inclusione sociale in favore dei soggetti a rischio di emarginazione in base all'art. 1 co. 1 d.l. 4/2019 a cadenza mensile e per una durata non superiore a 18 mesi.

Tale misura è erogata in favore dei nuclei familiari che, dalla presentazione della domanda e per tutta la durata di erogazione della misura, possiedano i requisiti di cittadinanza, di residenza, di moralità ed economici (sia reddituali sia patrimoniali, mobiliari ed immobiliari) previsti dall'art. 2 d.l. 4/2019.

In base all'art. 5 co. 5 d.l. cit., inoltre, i requisiti per l'erogazione della

prestazione diversi da quelli di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) “si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”.

Tanto premesso, ai fini della decisione è necessario in via preliminare analizzare la natura giuridica dell'atto amministrativo con il quale l'INPS provvede all'erogazione di una prestazione assistenziale o previdenziale.

Ebbene, tali provvedimenti non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificati come meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.

In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.

Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore; mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.

Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed

assistenziale, proprio perché l'I.N.P.S. svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.

Ed infatti, se l'I.N.P.S. fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006).

Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell'INPS, di erogazione della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti; con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o *la persistenza dell'invalidità*” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988,

6713/1983).

Per tali ragioni, non avendo l'atto dell'I.N.P.S. natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: *“l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova; conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi”* (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).

Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato il diritto alla prestazione, disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costitutivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione emesso dall'Inps non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non

coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).

Individuate nei termini che precedono le coordinate giuridiche della fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie in cui è incorsa la parte ricorrente: la stesso, infatti, nel proprio ricorso si è limitata ad allegare in via del tutto generica la coincidenza del proprio nucleo familiare con quello dichiarato nel modello ISEE al fine di ottenere la prestazione richiesta, ma non ha né offerto allegazioni specifiche circa l’effettiva composizione dello stesso, né chiarito cosa avesse indicato nella domanda amministrativa, né prodotto documentazione idonea a dimostrare la dedotta coincidenza, non avendo versato in atti lo stato di famiglia storico, ma unicamente un certificato di residenza.

La documentazione prodotta, inoltre, a fronte del disconoscimento da parte dell’ente previdenziale della sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni richieste, può assumere valore meramente indiziario, non risultando idonea a fornire valenza probatoria sufficiente a ritenere soddisfatto l’onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, nel senso sopra precisato.

Né può assumere rilevanza la sussistenza del provvedimento I.N.P.S. di accoglimento della domanda di RDC.

Nulla parte ricorrente allega e prova circa gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, così come avrebbe dovuto atteso che il presente giudizio, come sopra chiarito, lungi dal risolversi nell’impugnazione dell’atto amministrativo di revoca, con conseguente limitazione della cognizione alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, integra un ordinario

giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della propria pretesa al ripristino della prestazione.

Per tutto quanto esposto, la domanda è manifestamente infondata e va, pertanto, rigettata.

Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Nulla per le spese.

Si comunichi.

Aversa, 23.03.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli